

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Il Presidente

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTI** gli adempimenti prescritti, dal citato D.Lgs. n. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*;

VISTO che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”*;

CONSIDERATO che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;

VISTO il più recente art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142, che, al primo comma, proprio al fine di assicurare che le risorse finanziarie, anche del PNRR, siano allocate in capo ai gestori unici d'ambito, dispone che *“Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*;

VISTO che l'art. 14, D.L. n. 115/22, al secondo ed al quarto comma, prevede rispettivamente che *“2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.”* e che *“4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della Regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari (...)”*;

VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.”*;

VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni,*

unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”, ivi compresi i poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;

VISTO il D.P.Reg. n. 504 del 4 gennaio 2023 con cui è stato nominato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n.115/2022, un Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario;

CONSIDERATO che il Commissario ex D.P.Reg. n. 504/2023, a seguito dell'insediamento presso l'ATI di Trapani, ha potuto prendere atto della carenza operativa dell'ente, privo di una struttura organizzativa che possa supportare le attività da porre in essere, adempiendo a quanto previsto dalla normativa vigente, in assenza dello strumento contabile e dell'ufficio di tesoreria;

CONSIDERATO pertanto che l'urgente necessità di portare a termine gli adempimenti di cui al citato art. 14, D.L. n. 115/2022, al fine di assicurare, nel territorio dell'ambito ottimale di Trapani, tra l'altro, l'erogazione delle risorse previste per le infrastrutture del settore idrico e, in generale, un servizio efficiente, efficace e economico in favore della collettività, rimane preclusa dall'impossibilità del Commissario ex D.P.Reg. n. 504/2023 di operare in assenza di una struttura operativa di cui potersi avvalere;

RITENUTO di primaria importanza assicurare a questa Regione le risorse idonee all'adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, settore essenziale che coinvolge beni primari quali la salute collettività e la tutela dell'ambiente;

RITENUTO pertanto doversi modulare e avviare un intervento sostitutivo, ai sensi della normativa sopra richiamata e, segnatamente, dell'art. 172, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 e dalla richiamata normativa regionale, per ogni inadempimento di legge necessario a rendere operativa l'ATI di Trapani ed a consentire al Commissario ex D.P.Reg. n. 504/2023 di potere portare a termine l'intervento sostitutivo ivi previsto;

RITENUTO che l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dalle sopra richiamate norme sia necessario e opportuno al fine di assicurare il pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed anche al fine di scongiurare la perdita dei finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per infrastrutture di primaria importanza;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere all'individuazione di un soggetto, cui conferire l'incarico di Commissario, finalizzato a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile a rendere pienamente operativa l'ATI di Trapani e, segnatamente, l'ing. Francesco Corsaro, Dirigente di terza fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Francesco Corsaro;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013 resa dall'ing. Francesco Corsaro;

DECRETA

Art. 1

1. Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto all'art.172, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e all'art.9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19, che richiama funzioni e competenze di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19, l'ing. Francesco Corsaro nato a Catania il 25 aprile 1957, codice fiscale CRSFNC57D25C351N, residente a Gravina di Catania (CT) in via V. Muccioli n. 4, è nominato Commissario presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani con il compito di provvedere in via sostitutiva:

- alla definizione della organizzazione amministrativa in conformità allo Statuto, alla definizione delle procedure per l'individuazione dell'Ufficio di Tesoreria, alla predisposizione del bilancio dell'ATI, alla definizione della situazione creditoria con acquisizioni delle quote annue dei comuni ancora in sospeso ed alla definizione di posizioni debitorie;
- ad ogni ulteriore adempimento necessario ed opportuno a rendere pienamente operativa l'Assemblea territoriale idrica di Trapani.

Art. 2

1. Al Commissario spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto dell'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 a carico dell'ATI.

Art. 3

- 1.** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.
- 2.** L'ATI di Trapani provvederà a notificare il presente decreto a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento e ai soggetti a vario titolo interessati, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.
- 3.** Del presente decreto verrà data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e ambiente (ARERA).

L'ASSESSORE

Di Mauro

IL PRESIDENTE

Schifani